

**Decreto esecutivo
concernente la definizione dei comprensori di attività dei
servizi di assistenza e cura a domicilio
(SACD)**

(del 17 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati gli articoli 7 cpv. 2 lett. a), 9 e 41 della legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997;
- richiamato il rapporto di pianificazione dell'assistenza e cura a domicilio (prima parte) del mese di gennaio 1999;

decreta:

Comprensori

Art. 1 I comprensori di attività dei Servizi di assistenza e cura a domicilio sono così composti:

- a) Mendrisiotto
 1. Comuni del Distretto di Mendrisio;
 2. Comuni di Maroggia, Rovio, Brusino Arsizio, Arogno e Melano.
- b) Luganese
 1. Comune di Lugano;
 2. Comuni dei Circoli di Carona, Sonvico e Capriasca;
 3. Comuni del Circolo di Vezia, ad eccezione dei Comuni di Cadempino e Lamone;
 4. Comuni di Bissone e Muzzano.¹
- c) Malcantone e Vedeggio
 1. Comuni dei Circoli della Magliasina, Sessa, Breno e Taverne;
 2. Comuni del Circolo di Agno, ad eccezione del Comune di Muzzano;
 3. Comuni di Cadempino, Lamone, Medeglia e Isonne.²
- d) Locarnese
 1. Comuni del Distretto di Locarno, ad eccezione del Comune di Contone;
 2. Comuni del Distretto di Vallemaggia.
- e) Bellinzonese
 1. Comuni del Distretto di Bellinzona, ad eccezione dei Comuni di Medeglia e Isonne;
 2. Comune di Contone.
- f) Tre Valli

Comuni dei Distretti di Riviera, di Blenio e di Leventina.

Entrata in vigore

Art. 2 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore³.

²Esso è intimato ai Comuni, che hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 78 LPamm).

Pubblicato nel BU **1999**, 269.

¹ Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161.

² Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161; precedente modifica: BU 2000, 17.

³ Entrata in vigore: 19 novembre 1999 – BU 1999, 269.